LEGGE SEMPLIFICAZIONE N.11 DEL 21 MAGGIO 2020

Art.8 Modifiche LR 26/93

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ART | TESTO PRE-MODIFICA | TESTO POST-MODIFICA |
| Art 47 comma 2 | ~~Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo (recinzioni, repellenti, ecc.) solo se preliminarmente concordate ed autorizzate dai comitati di gestione~~ | La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a compartecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci |

PDL 118-2020 - ORDINAMENTALE

L.R. 60 DEL 26 MAGGIO 2020

Art.8 MODIFICHE LR 26/93

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ART | TESTO PRE-MODIFICA | TESTO POST-MODIFICA |
| Art 20 comma 3 | Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessanta giorni. | Il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel suddetto termine di sessanta giorni **dalla pubblicazione all’albo pretorio di cui al comma 1.** |
| Art.22 comma 4 | ~~La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.~~ | La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente. |
| Art.22 comma 6 | Il tesserino va restituito alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia; gli stessi enti raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all’osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale. | Il tesserino va restituito alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il 31 marzo successivo alla data di chiusura della caccia **direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC**; gli stessi enti raccolgono in serie storiche i dati sui prelievi venatori inviandoli all’osservatorio regionale per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale. |
| Art.23 comma 7bis | ~~Nell'esercizio della caccia al cinghiale nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche~~ | Nell'esercizio della caccia alla fauna stanziale e di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. |
| Art 24 comma 3 | Per ogni giornata di caccia all’avifauna selvatica migratoria il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore. | Per ogni giornata di caccia all’avifauna selvatica migratoria **salvo diversa disposizione specifica della Regione** il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore. |
| Art 25 comma 5 | L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e ha validità per dieci anni, salvo revoca o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. È ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare e secondo le disposizioni precedenti | L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e ha validità per dieci anni, salvo revoca o subentro di persona diversa nella titolarità della stessa; la domanda deve essere corredata da georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in scala 1.10.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, e dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato in quanto l'appostamento importi preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno. In caso di subentro di persona diversa, la relativa domanda va corredata unicamente del consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno privato e la validità decennale dell'autorizzazione, per una sola volta, decorre nuovamente dalla data del subentro stesso. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. È ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare e secondo le disposizioni precedenti **durante i quali non è possibile rimuovere l’appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell’autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell’autorizzazione** |
| Art. 25 comma 8 | Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993 | Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a distanza inferiore a duecento metri da altro appostamento fisso preesistente; per gli appostamenti fissi, autorizzati anche in via non continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019', la distanza da altro appostamento fisso preesistente non può essere inferiore a centocinquanta metri; sono in ogni caso fatte salve, le diverse distanze relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 agosto 1993. **Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l’appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.”.** |
| Art 25 comma 18 | Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altri appostamento, ~~nonché delle zone previste dal comma 7.~~ | Gli appostamenti temporanei non possono essere situati a distanza inferiore a duecento metri da altri appostamento. **Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma, gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l’uso di richiami vivi, allestiti all’interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.** |
| Art. 28 comma 7 | ~~Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti della provincia. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i cacciatori, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il diritto alla permanenza associativa si mantiene anche qualora la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi i confini o l'estensione degli ATC o CAC. I cacciatori non residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2018/2019 in ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, acquisiscono il diritto alla permanenza associativa, previo pagamento, per la sola stagione venatoria 2019/2020, della quota di ammissione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019'. I cacciatori residenti in Lombardia che ai sensi della presente legge abbiano già rinunciato a uno o più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, cui risultavano iscritti nella stagione venatoria 2010/2011, hanno diritto di reiscrizione versando nuovamente la relativa quota di ammissione, ove rimborsata dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione di nuove disposizioni in materia. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.~~ | Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall’articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regionisino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l’1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 di marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l’iscrizione entro il 31 di marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Ogni cacciatore residente in Regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della Regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall’articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore. |
| Art.28 comma 8 | ~~La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio può autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all’art. 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale~~ | La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all’articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell’ambito o comprensorio alpino. |
| Art 33 comma 8 | ~~Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato all'interessato e alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro quindici giorni.~~ | Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all’interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla decisione |
| Art.35 comma 1bis | Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire ~~dalla terza domenica di~~ ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia | Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso,  può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire **dal primo** ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non  presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia |
| Art.35 comma 4 | ~~Sulla base di motivate esigenze la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su richiesta dell’interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche prima della scadenza triennale, per la gestione venatoria successiva alla data della richiesta~~ | abrogato |
| Art 40 comma 1bis |  | Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica |
| Art 40 comma 11 | ~~La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e può protrarsi sino alla seconda domenica di dicembre; la caccia al cinghiale può essere praticata fino al 31 gennaio~~ | La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:  a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;  b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;  c) cinghiale: tutto l’anno |
| Art.43 comma 2 | E' altresì vietato:  a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;  b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;  c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio  d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto;  e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il  relativo territorio a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli nati | E' altresì vietato:  a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;  b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne  la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;  c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio **e l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna;**  d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto;  e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il  relativo territorio a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli nati |
| Art 45 comma 2 | ~~La tassa di cui al comma 1è fissata per il 1994 nella misura del cinquanta per cento della corrispondente tassa~~  ~~erariale per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.~~ | La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall’articolo 34 della stessa l.r. 10/2003 |
| Art.45 comma 3 | ~~Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione Lombardia, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.~~ | Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data del rinnovo |
| Art.45 comma 4 | ~~Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettauto non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale~~ | abrogato |
| Art. 48 comma 5 | Esercitano altresì la vigilanza e il controllo le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19giungo 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 27, comma 4 della l. n. 157/92. | Esercitano altresì la vigilanza e il controllo le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19 giungo 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 27, comma 4 della l. n. 157/92. **Durante l’esercizio delle loro funzioni escluse le attività di antibracconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di Polizia Provinciale o con i Nuclei Forestali dell’Arma dei Carabinieri, devono indossare un’uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno.** |
| Art.51 comma 4 | Si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante; se la violazione é commessa durante i periodi concessi ai sensi dell’art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno | Si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante**se l’infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno***;* se la violazione é commessa durante i periodi concessi ai sensi dell’art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno |